



Ordinanza n. del GG/MM/AAAA

**OGGETTO: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN PROPRIETÀ PRIVATA IN ADIACENZA ALLA RETE FERROVIARIA.**

### IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta da RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna, acquisita con protocollo n. 17774 del 23/05/24, nella quale si rammenta quanto prescritto dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 753, finalizzato a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario e si invitano le amministrazioni pubbliche ad emettere specifiche ordinanze al fine di concorrere alla rimozione dei rischi connessi all'innesco e propagazione di incendi;

CONSIDERATO che le essenze arboree, gli arbusti, i cespugli e/o più in generale i depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) che non rispettano le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria creano, specie nella stagione estiva, un'evidente situazione di rischio incendio che minaccia le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco;

Considerati i rischi di:

- caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, potrebbero invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque interferenza sulla regolarità della stessa;
- caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di legge, potrebbero invadere la viabilità pubblica e di uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione, per i cittadini e comunque interferenza sulla regolarità della mobilità/viabilità;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede della ferrovia che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RICHIAMATI gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 753, che si riportano di seguito:

*Art. 52 "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36."*

*Art. 55 "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36."*



Art. 56 “Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.”

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i, in merito ai poteri del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

### ORDINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

**A tutti i proprietari, conduttori, o detentori di diritti reali di godimento a qualsiasi titolo delle aree limitrofe alla rete ferroviaria del territorio di Calderara di Reno di:**

**1) provvedere all'attuazione delle misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi normativi richiamati in premessa;**

**2) creare un'apposita “barriera taglia fuoco” per ridurre il rischio di innesco e di propagazione di incendio (es. terreno solcato dall'aratro di larghezza non inferiore a 5 mt.);**

### DISPONE

- che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante:
  - pubblicazione sul sito Web del Comune di Calderara di Reno;
  - pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- che il provvedimento sia esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Calderara di Reno;
- che le eventuali violazioni siano perseguite con sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia, in particolare dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 753

### DISPONE INOLTRE

che copia della presente ordinanza sia inviata per quanto di competenza:

- Alla Società RFI SpA ([rfi-dpr-dtp.bo.got.utbn@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.bo.got.utbn@pec.rfi.it))
- Al Servizio di Polizia Locale di Calderara di Reno ([polizia.locale@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:polizia.locale@comune.calderaradireno.bo.it));
- Al Comando dei Carabinieri di Calderara di Reno ([bo25470@pec.carabinieri.it](mailto:bo25470@pec.carabinieri.it) e [stbo521290@carabinieri.it](mailto:stbo521290@carabinieri.it));
- al Prefetto ([protocollo.prefbo@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbo@pec.interno.it));



**AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento, chiunque può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

**IL SINDACO  
Giampiero Falzone**

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)